

zione, ha ritenuto che la deroga operata dal decreto-legge alla citata disposizione della legge n. 400 del 1988 sia pienamente condivisibile in quanto motivata dall'esigenza di provvedere con la massima urgenza all'istituzione del nuovo ufficio, utilizzando a tal fine lo strumento del decreto-legge in luogo di regolamenti di delegificazione, la cui procedura di adozione avrebbe richiesto inevitabilmente tempi più lunghi. La Commissione ha inoltre ritenuto condivisibile, e non in contrasto con la precedente, la scelta attuata dal Governo di rimettere alla fonte regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, l'adozione di integrazioni e modifiche della struttura e dell'organizzazione dell'UCIS, che saranno eventualmente ritenute necessarie in una fase successiva.

Al fine di assicurare un raccordo valutativo a livello centrale, l'articolo 3 istituisce un organo collegiale di consulenza: la commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, destinata ad operare in stretto collegamento con l'UCIS e a supportarne le decisioni. Detta commissione è presieduta dal direttore dell'UCIS ed è composta da cinque membri: tre rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e due esperti in rappresentanza del SISDE e del SISMI.

Ai sensi dell'articolo 4, le determinazioni assunte dal direttore dell'UCIS vengono tempestivamente comunicate al prefetto e al questore della provincia, per l'esecuzione delle decisioni adottate.

L'articolo 5 istituisce quale referente territoriale dell'UCIS presso il gabinetto di ogni ufficio territoriale del Governo un ufficio per la sicurezza personale. Lo stesso articolo prevede che il prefetto convochi riunioni di coordinamento con i responsabili provinciali delle forze di polizia e, ove ritenga necessario, con le autorità di volta in volta interessate, formulando all'UCIS, sulla base delle valutazioni emerse in tale sede, proposte motivate circa l'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione.

L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, contempla, in presenza di esigenze eccezionali e temporanee, la possibilità di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestano incarichi istituzionali di Governo. Tale previsione è motivata con l'esigenza di tutelare più efficacemente la sicurezza personale dei soggetti citati. È espressamente esclusa, per gli agenti in questione, sia la possibilità di portare armi senza licenza sia la corresponsione di alcuno specifico compenso.

Il Comitato per la legislazione ha segnalato l'esigenza di individuare in modo più puntuale i soggetti cui la norma si applica, specificando se le personalità alle quali si fa riferimento siano le stesse indicate agli articoli 1 e 2, nonché i compiti attribuiti ai suddetti soggetti in virtù del conferimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. La Commissione non ha, tuttavia, ritenuto di modificare la disposizione reputando, quanto al primo aspetto, che sia sufficiente un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni richiamate e, quanto al secondo aspetto, il rinvio alla normativa vigente in materia di attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, dettata dal regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

In occasione di situazioni eccezionali, il ministro dell'interno — ai sensi dell'articolo 6 — convoca un'unità di crisi al fine di acquisire ogni notizia utile per l'attivazione, da parte delle strutture competenti, delle necessarie misure di emergenza. Il ministro a sua volta comunica immediatamente le informazioni disponibili al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che con regolamento ministeriale possano modificarsi le dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia, per far fronte a specifiche esigenze funzionali connesse anche all'attuazione della riforma della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo n. 139 del 2000, e dall'organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno; ciò può aver luogo a decor-

rere dal 31 dicembre 2001, senza nuovi oneri finanziari e nei limiti della dotazione organica complessiva.

Come rileva la relazione governativa, il ricorso allo strumento regolamentare consente di superare la rigidità propria delle dotazioni individuate per legge adeguando i posti di organico esistenti alle esigenze che possono manifestarsi in relazione a situazioni nuove e a volte non prevedibili, ricollegabili, ad esempio, al riemergere del fenomeno terroristico.

Il comma 2 rinvia a dopo il 2003 l'applicazione delle disposizioni sulla valutazione annuale dei funzionari prefettizi ai fini della nomina a prefetto, introdotte dagli articoli 9 e 16 del decreto legislativo n. 139 del 2000, disponendo che fino al 2003 continuino ad applicarsi le modalità transitorie previste dall'articolo 36, comma 6, dello stesso decreto.

La nuova disciplina di valutazione è infatti caratterizzata dall'istituzione di un'apposita commissione consultiva e dalla formulazione di schede di valutazione annuale dei viceprefetti, redatte sulla base di criteri da fissare con decreto ministeriale. In attesa dell'adozione di tale decreto, appare dunque necessario prolungare il regime transitorio di valutazione, basato sui soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, che riordina i ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a sua volta recante una disposizione transitoria concernente l'inquadramento a prefetto dei dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio all'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 8 reca misure dirette ad agevolare la realizzazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », attuativo del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 relativamente al periodo di programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006, autorizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare, su

richiesta del Ministero dell'interno (che è l'Amministrazione responsabile dell'attuazione del programma), le quote dei contributi comunitari e statali, già pianificati, nella decisione di approvazione del programma, per il periodo 2000-2003.

Il programma « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno » è finalizzato, attraverso l'innalzamento dei livelli di legalità, al recupero socioeconomico delle regioni meridionali, intervenendo altresì sul versante del contrasto al diffuso disagio sociale. Esso persegue un sistema articolato di obiettivi volti a diffondere la legalità, espandere la cultura della partecipazione civica, sostenere i sistemi sociali locali, contrastare l'emarginazione e gestire l'impatto migratorio. Esso utilizza due fondi strutturali, il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), con un piano finanziario complessivo pari a 573,108 milioni di euro di fondi comunitari e di 539,7 milioni di euro di contributo nazionale, pari ad un importo complessivo lordo di circa 1.112,8 milioni di euro, circa 2.155 miliardi di lire.

La disposizione in esame è rivolta, come si evidenzia nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, a « rimuovere le rilevanti difficoltà incontrate in sede di applicazione delle procedure di spesa occorrenti per l'attuazione del Programma operativo in questione »: tali difficoltà potrebbero determinare il rischio di « defianziamento » del progetto, con la conseguenza di non poter utilizzare e, quindi, di perdere somme già stanziare dall'Unione europea. Infine, l'articolo 9 si limita a disporre sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Si tratta di un provvedimento molto completo, sul quale si è aperto in Commissione — e penso si aprirà anche in aula — un dibattito che spero sia costruttivo (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ricordare che qui siamo in presenza di un decreto-legge motivato dall'urgenza di intervenire su una certa materia a seguito di un episodio grave della nostra Repubblica, ossia l'omicidio del professor Biagi.

Si è più volte chiesto di comprendere cosa fosse successo, quali fossero stati i problemi, ma, al di là di una prima informazione resa dal ministro dell'interno in quest'aula, non mi pare che abbiamo saputo null'altro; vi è stato solo uno scambio di accuse tra i ministri di questo Governo in ordine al fatto se il ministro dell'interno fosse stato informato sulla situazione di pericolo da parte del ministro del lavoro: a tale proposito il ministro dall'interno dichiarava che ciò non era vero e di non essere mai stato informato di nulla; dal canto suo, il ministro del lavoro ribadiva invece di averlo informato. Alla fine, l'unica cosa certa è che uno dei due ministri mentiva. Tuttavia, noi non abbiamo saputo cosa è successo: non abbiamo saputo, quindi, perché un personaggio, che stava lavorando per il Governo, per lo Stato, per questa Repubblica, non sia stato protetto a sufficienza.

Oggi ci troviamo in presenza di un provvedimento che, oltretutto, risulta essere contraddittorio rispetto all'obiettivo che intende perseguire. Infatti, l'articolo 5-bis si preoccupa delle alte personalità governative. L'esperienza ci insegna — e con essa il tragico delitto del professor Biagi — che i soggetti più a rischio di terrorismo non sono certamente le alte personalità governative — come accadeva quando in questo paese vi era, purtroppo, un terrorismo fortemente organizzato — ma i cosiddetti servitori dello Stato, cioè

quei personaggi, quei soggetti che lavorano per il Governo, per il Parlamento, mettendo al servizio del paese la loro professionalità e la loro esperienza.

Francamente, quindi, rispetto al problema della sicurezza ed alle finalità di questo provvedimento — che vuole verificare in concreto chi effettivamente sia soggetto al rischio sicurezza —, mi sembra incoerente preoccuparsi di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità di Governo. Tutto ciò sorprende date anche le posizioni del ministro dell'interno, il quale attraverso una sua circolare — che, probabilmente, doveva essere emanata con maggiore oculatezza — aveva eliminato le scorte. Se l'obiettivo di questo provvedimento è quello di tutelare i soggetti più a rischio, credo si debba comprendere quali essi siano.

Detto questo, ho trovato insolita la lunga relazione del relatore che, in realtà, nasconde la necessità di motivare una posizione che, a mio avviso, risulta difficilmente motivabile. Fino a giovedì scorso si stava discutendo in Commissione sulla necessità di emendare il provvedimento e questa non era solo la nostra opinione: era l'opinione della Commissione, del Governo — che aveva dei dubbi riguardo la formulazione dell'articolo 4, così come approvato al Senato —, era principalmente l'opinione del Comitato per la legislazione. In questo caso, per la seconda volta — l'ho già ricordato in precedenza — il Comitato per la legislazione viene considerato con rispetto dal Governo (come sostenuto anche dal sottosegretario Mantovano) e in realtà ciò risponde in parte al vero. Di fronte alla rigorosa elencazione dei limiti e dei problemi di questo provvedimento, anziché cominciare a discuterne in Commissione attraverso l'esame degli emendamenti — come noi immaginavamo — è venuto un *Diktat* dal Governo che ha inteso blindare il provvedimento, al fine di farlo approvare mantenendo le modifiche che ad esso erano state apportate al Senato.

Questo atteggiamento è da considerarsi grave da più punti di vista: innanzitutto, non è vero che il decreto-legge sta scadendo poiché, se non ricordo male, scade il 5 luglio, quindi vi sono tutti i tempi necessari affinché possa tornare al Senato. Il problema è che il Governo valuta l'importanza dei provvedimenti e ritiene che, attualmente, al Senato vi siano provvedimenti più importanti di questo, nonostante si sostenga — lo sostengo anch'io — che quello al nostro esame è un provvedimento fondamentale. La graduazione dell'importanza dei provvedimenti non è di competenza del Governo, ma nasce dalla natura degli stessi e non dal loro oggetto, così come ci spiega la nostra Costituzione: i decreti-legge sono provvedimenti che debbono essere esaminati prioritariamente. Il *Diktat* del Governo appare certamente contrastante con i principi costituzionali allorquando si vogliono ritenere più urgenti ordinari provvedimenti legislativi in corso di esame al Senato. Non si vuole consentire una rilettura del provvedimento in esame — con l'eventuale approvazione di alcuni emendamenti — in questo ramo del Parlamento.

Tutto ciò, al contrario, non può accadere e ha obbligato il relatore ad illustrare la bontà del provvedimento così come approvato nelle aule del Senato; tuttavia, francamente, dagli argomenti illustrati dal relatore, per quanto esposti con grande abilità argomentativa (sappiamo quanto in ciò quest'ultimo sia bravo), si evince la necessità dell'adeguamento ad una posizione rigida del Governo rispetto a questo tema. Mi chiedo il motivo per cui scomodiamo il Comitato per la legislazione e quale sia il ruolo dell'opposizione in un sistema come questo! Io, forse, sono tra coloro che ritengono che il ruolo di opposizione non debba essere quello di cercare di migliorare i provvedimenti del Governo; quando, tuttavia, ciò accade, come si sarebbe voluto che avvenisse in questo caso (il Presidente del Consiglio ci invita in continuazione ad essere collaborativi con il Governo e non ad assumere sempre posizioni ad esso contrarie), veri-

fichiamo che nulla avviene e nulla cambia perché, comunque, il Governo procede per la sua strada.

Sono stati presentati alcuni emendamenti migliorativi del provvedimento, nonché emendamenti che recepissero le osservazioni del Comitato per la legislazione. Quindi, nulla di politico, poiché si trattava di emendamenti di natura strettamente tecnica; tuttavia, nessuno di questi è stato preso in considerazione. Si è fatto notare che, con questo provvedimento, si è provveduto ad una rilegificazione in una serie di materie che erano state delegificate. Ci è stato risposto — la risposta ancora una volta non ci convince — che la strada del decreto-legge era più rapida rispetto a quella dell'adozione di provvedimenti delegificati. Ciò evidenzia, come prima rilevato, un grave paradosso: tutti pensavamo che delegificare significasse semplificare i procedimenti, ma oggi il Governo ci dice che, invece, si fa prima ad approvare provvedimenti in quest'aula piuttosto che scegliere la strada dei procedimenti delegificati.

Questa tesi è tutta da verificare; comunque, anche se fosse vero, non credo si possa delegificare o rilegificare materie, non per la loro natura, ma semplicemente per la necessità o meno di adottare al riguardo provvedimenti rapidamente. Questo non è il riparto di competenze che nasce da provvedimenti di carattere generale di riorganizzazione dello Stato, ma è un modo, a nostro avviso sbagliato, di intendere il provvedimento e l'adozione dei provvedimenti.

Detto ciò, insistiamo sul fatto che, nel merito, il provvedimento presenta alcuni aspetti che occorre migliorare. In primo luogo, avevamo presentato al Senato un emendamento all'articolo 5 (nel quale si ribadiva il ruolo del questore che mi sembra venga del tutto estromesso dal provvedimento in esame) senza nulla di eversivo rispetto all'ordinamento poiché abbiamo voluto semplicemente far riferimento all'articolo 14 della legge n. 121 del 1981, attualmente in vigore. Lo abbiamo ripresentato, facendo espressamente riferimento a quella legge proprio perché

riteniamo che sia importante il ruolo di coordinamento del questore in una materia che necessita di coordinamento. Mi sembra che l'intero impianto del provvedimento nasca dall'assunto che vi sia stata una mancanza di coordinamento dell'informazione; altrimenti, a cosa serve tale provvedimento? A cosa serve costituire l'UCIS e via seguitando?

Di fronte, quindi, all'assunto stesso del provvedimento ed alla necessità di un coordinamento, eliminiamo di fatto chi, per legge, nel nostro paese e nel nostro ordinamento, in materia di ordine pubblico, è il titolare della funzione di coordinamento, vale a dire il questore, in base all'articolo 14 della legge n. 121 del 1981. Eliminiamo tale riferimento dall'articolo 5, inserendolo, in maniera poco chiara — come tutti abbiamo rilevato — nell'articolo 4, nel quale non si comprende (proprio perché, lo ripeto, non è stato approvato l'emendamento proposto dalle opposizioni all'articolo 5), chi, alla fine, sia il soggetto titolare del potere di adottare il provvedimento; la formula è certamente ambigua. Il provvedimento, in ogni caso, è intoccabile e non si può migliorare: bisogna approvarlo così com'è!

Occorre anche approvare quell'articolo 5-bis, che francamente ci appare un contenuto dato ad una piccola categoria. Non ha nessuna funzione: le alte personalità governative sono sicuramente quelle meglio tutelate che vi siano dal punto di vista della sicurezza. Sono quindi quelle che hanno meno bisogno delle previsioni di questo articolo 5-bis.

Sarebbe invece opportuno, purtroppo, occuparsi delle persone che destano minore attenzione, perché sono effettivamente le persone più a rischio, come i tragici avvenimenti degli ultimi anni ci hanno mostrato. Troviamo l'articolo 5-bis francamente non corretto e grave. Ci batteremo perché venga espunto dal testo, quando ne discuteremo, in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 2828)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero cortesemente rammentare a me stesso, ma anche all'onorevole Marone, che spesso la società è condizionata da eventi che inducono chi ha responsabilità di Governo ad intervenire con rapidità su materie delicate, come quella oggetto del provvedimento in esame, per le quali l'urgenza diviene atto primario, pur nella bontà delle decisioni prese e nel rispetto delle procedure parlamentari, compresa l'ovvia e democratica volontà del Parlamento.

Tuttavia, la discussione che nell'iter parlamentare si svolge soprattutto nella fase di approfondimento tecnico-normativo presso le Commissioni non può essere giudicata sterile, se si considera improduttivo l'apporto dell'opposizione, qualora quest'apporto non fosse acclarato dall'accoglimento degli emendamenti proposti. È il caso di questo decreto-legge ampiamente e con puntualità illustrato dal relatore e che registra attente e differenti valutazioni dell'opposizione, così come abbiamo ascoltato dall'onorevole Marone, alcune suffragate anche dal Comitato per la legislazione di cui il Governo prende atto, rammentando che in quella sede il ministro per i rapporti con il Parlamento ha fornito ampia disponibilità per soluzioni che tendano a non rendere minore la partecipazione delle Camere in ordine alle decisioni dell'esecutivo.

Nella specificità del presente provvedimento, il Governo intende sostenere la propria proposta che si fonda su un in-

tervento immediato inerente ad una materia divenuta di estrema delicatezza e che necessita di un riassetto di normativo di rango primario.

Nell'articolo, comunque, viene ribadito l'uso dell'elasticità della fonte regolamentare per una maggiore agilità di adattamento alle così mutevoli situazioni operative, oggetto di una sconcertante contingenza, che sfiora il paradosso di una tendenziale stabilità.

Il Governo esprime il suo apprezzamento su quanto discusso nelle Commissioni, così come sull'apporto positivo dell'Assemblea, anche con le legittime critiche dell'opposizione, e si dichiara impegnato ad approntare strumenti che consentano la più attenta gestione della sicurezza di chi opera nell'interesse della comunità, per evitare che, sull'esempio di accadimenti recenti, l'« essere o non essere », da una battuta teatrale, diventi la sintesi dell'incertezza quotidiana.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, del quale la XIII Commissione permanente (Agricoltura), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 628 — «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE » (*approvato dal Senato*) (2297).

A tale disegno sono abbinare le proposte di legge Vascon ed altri n. 881, Becalossi e Saglia n. 1182, Romele ed altri n. 1290, Alboni n. 1338, Moroni n. 1422 e Benedetti Valentini ed altri n. 1434.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 25 giugno 2002, alle ore 9:

1. — Svolgimento di interrogazioni.

(ore 16)

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 2297 ed abb.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1927-A).

— *Relatori:* Selva (*per la III Commissione*); Previti (*per la IV Commissione*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del

Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1534-B).

— *Relatore*: Carrara.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1369 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (*Approvato dal Senato*) (2797).

— *Relatore*: Lussana.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1374 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (*Approvato dal Senato*) (2828-A).

— *Relatore*: Saponara.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Disposizioni in materia di agricoltura (*Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 — Stralcio ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-ter/AR).

— *Relatore*: de Ghislanzoni Cardoli.

8. — Seguito della discussione della mozione Giovanni Bianchi ed altri n. 1-00057 concernente la questione irachena.

9. — Seguito della discussione della mozione Tuccillo ed altri n. 1-00056 concernente la destinazione delle risorse investite dalle fondazioni.

## DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

*IX Commissione permanente (Trasporti)*:

S. 628 — « Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE » (*Approvato dal Senato*) (2297)

e delle abbinare proposte di legge: VASCON ed altri (881); BECCALOSSO e SAGLIA (1182); ROMELE ed altri (1290); ALBONI (1338); MORONI (1422); e BENEDETTI VALENTINI ed altri (1434).

**La seduta termina alle 16,40.**

### ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 19 giugno 2002:

a pagina 54, seconda colonna, alle righe decima e tredicesima, il numero « 3-01904 » si intende sostituito con il numero « 3-01094 »;

a pagina 74, seconda colonna, alla riga ventitreesima, il numero « 9/1969-B/1 » si intende sostituito con il numero « 9/1696-B/1 »;

a pagina 74, seconda colonna, alla riga trentasettesima, il numero « 9/1969-B/2 » si intende sostituito con il numero « 9/1696-B/2 ».

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa alle 19.*